

IL SECOLO XIX

10-GIU-2011

da pag. 46

ASSISTENZA PERMESSI PER DISABILI: I CERTIFICATI E LE PROCEDURE

LA CIRCOLARE INPS n. 45 del 1° marzo 2011 chiarisce che la condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (Verbale di accertamento) con connotazione di gravità (Art. 3 comma 3 della legge 104-1992). L'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata dall'interessato (Soggetto disabile) al Direttore della Sede Inps di appartenenza, per via telematica, direttamente o tramite i patronati, dopo il rilascio, da parte del medico di base o altro medico certificatore, dell'attestazione dell'invio della certificazione finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave. La certificazione o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave viene rilasciata da un'apposita Commissione Medica operante presso ogni Azienda Sanitaria Locale costituita ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 104-1992 ed integrata ai sensi dell'articolo 20 comma 1 della Legge n. 102-2009; la documentazione così formalizzata non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l'invalidità totale. Qualora siano trascorsi 15 giorni (in caso di patologie oncologiche) - ai sensi dell'articolo 6 comma 3 bis della legge n. 80/2006 - o 90 giorni, per tutte le altre patologie - articolo 2 comma 2 della Legge 423-1993 - dalla data di inoltro della suddetta istanza, e il dipendente non sia ancora in possesso della certificazione di disabilità grave, lo stesso può presentare domanda all'ufficio competente per la concessione dei permessi allegando una certificazione provvisoria rilasciata da un medico pubblico specialista nella patologia da cui è affetto il disabile.